

AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI COVID-19

Con riferimento alle disposizioni emanate dal Fondo durante il periodo di emergenza sanitaria, vista la cessazione dello stato di emergenza lo scorso 31 marzo 2022, il Fondo, con la presente disposizione, aggiorna quanto indicato nelle precedenti disposizioni come di seguito riportato.

- Disposizione prot. D21/10284 del 06/07/2021: **l'obbligo di riportare nella relazione finale evidenza delle misure anti contagio COVID 19 decade qualora tutta la formazione del piano sia stata svolta successivamente al 31 marzo 2022;**

- Disposizione Prot. D21/19315 del 03/12/2022: la possibilità di convertire in modalità FaD la formazione prevista in presenza, **è da intendersi prorogata a tutto il 2023**. Resta confermato che non sarà oggetto di controllo da parte del Fondo la percentuale di ore erogate attraverso le suddette modalità;

- Disposizione D21/20042 del 22/12/2021: **decade l'obbligo di inviare in sede di DTA la "Dichiarazione ai sensi di legge attestante il rispetto dei protocolli e le linee guida in materia di misure anti contagio da COVID-19 nonché delle disposizioni emanate dalle singole Regioni" qualora la formazione sia stata svolta successivamente il 31 marzo 2022 (punto 3 della citata disposizione);**

- Disposizione Prot. D21/5650 del 03/05/2021: ai sensi della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/12/2022 in riferimento alla concessione delle proroghe, a far data dal **1° aprile 2023 decadono le condizioni applicate durante tutto il periodo dell'emergenza COVID**. A partire dalla suddetta data, torneranno pertanto in vigore le condizioni e la tempistica previste dal "Regolamento per la concessione di proroghe alla data di termine delle attività e alla presentazione dei rendiconti dei Piani/Progetti finanziati";

Infine, in riferimento alla disposizione Prot. D21/16121 del 29/09/2021 **si dispone per i soli piani finanziati a valere sul CIA/CdG**, che dal mese di gennaio 2023 in luogo delle verifiche a campione sulla documentazione per la formazione svolta in FaD, l'azienda, in sede di presentazione del Piano formativo dovrà produrre specifica dichiarazione in autocertificazione, attestante la conformità delle piattaforme utilizzate con quanto previsto al punto 4 della circolare ANPAL n. 4 del 28/12/2020.

Il format della dichiarazione viene allegato alla presente disposizione.



Roma, 19/12/2022

Prot. D22/72251

Resta in capo all'azienda l'obbligo di conservare l'intera documentazione per almeno 10 anni dalla data di liquidazione del saldo.

Si ricorda che è facoltà del Fondo, ai sensi delle indicazioni di cui al punto 5.2.3 del Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo approvato dall'ANPAL con Decreto n. 0000364 del 7 agosto 2019, disporre a campione la verifica di veridicità delle dichiarazioni in autocertificazione prodotte.

Il Direttore

Eleonora Pisticchio

For.Te.

fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario.

Via Nazionale, 89/a - 00184 Roma - Tel 06.468451 - Fax 06.468459
www.fondoforte.it - info@fondoforte.it - C.F.: 97275180582